

**PRETURA PADOVA
9 FEBBRAIO 1989**

GIUDICE: DELLA ROCCA
PARTI: CERVED S.P.A.
(*Avv. Bonsembiante, Savanco*)
INPS
(*Avv. Palutan*)

**Imprese produttrici di software •
Contributi assicurativi •
Fiscalizzazione degli oneri sociali
• Inquadramento delle aziende di
informatica • Decorrenza
posticipata del diritto agli sgravi
deliberata in sede amministrativa
• Illegittimità.**

Il diritto a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, spettante ai sensi delle leggi 7 aprile 1977, n. 102 e 31 marzo 1979, n. 92 alle imprese industriali del settore manifatturiero, tra le quali rientra l'attività di produzione di software, deve essere riconosciuto dal momento in cui sussistono i relativi presupposti costitutivi, ossia fin dall'inizio dello svolgimento dell'attività, senza che abbia alcun rilievo ai fini della spettanza del beneficio una diversa decorrenza stabilita in sede amministrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — La C.E.R.V.E.D. - Società Nazionale di Informatica delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato S.p.A., premesso che il proprio oggetto consisteva nel « realizzare e gestire una rete di teleinformatica », nonché « l'attività di preparazione per conto proprio o di terzi di software di base e applicativi di qualsiasi natura » e che aveva svolto, fin dalla sua costituzione, attività di produzione di software sia di base sia applicativi, nonché di assistenza tecnico-specialistica per la gestione di tutte le attività connesse con l'uso, da parte degli utenti, dei sistemi informativi prodotti, esponeva che il comitato speciale per gli assegni familiari presso l'INPS

— con deliberazione in data 17 gennaio 1985 — in accoglimento del ricorso presentato da essa ricorrente in data 8 novembre 1984, ne aveva statuito l'inquadramento tra le industrie manifatturiere fin « dall'inizio » e conseguentemente aveva riconosciuto il suo diritto a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali. Precisava, in particolare, che tale delibera del comitato speciale era stata emessa in conformità al parere espresso del Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero del Lavoro, in data 11 luglio 1984 relativamente alla natura da riconoscere all'attività di elaborazione del software.

Esponneva inoltre che — in seguito alla sopra accennata delibera — il reparto vigilanza della sede di Padova dell'Istituto aveva disposto una visita ispettiva, la quale si era conclusa con il verbale di accertamento n. 5213 in data 1° agosto 1985, nel quale era stato riconosciuto — in favore di essa C.E.R.V.E.D. — il credito di L. 305.790.383, non avendo essa applicato la fiscalizzazione degli oneri ai versamenti contributivi da essa medesima eseguiti nel periodo 11 luglio 1984 - 31 marzo 1985 e di L. 1.166.850.382 corrispondente all'importo della fiscalizzazione degli stessi oneri riguardo all'arco di tempo compreso tra il 10 gennaio 1980 e il 10 luglio 1984.

Successivamente l'INPS aveva rimborsato a essa ricorrente la somma di L. 305.790.383. Riguardo all'ammontare di L. 1.166.850.382, aveva comunicato di dovere attendere lo scioglimento della « riserva formulata con messaggio (dalla Direzione Generale: n.d.r.) n. 12670 del 17 luglio 1985 e n. 15762 del 25 ottobre 1985 » circa la decorrenza della fiscalizzazione. Infine, in data 7 febbraio 1987 l'Istituto convenuto, riferendosi alla deliberazione n. 123 emessa dal consiglio di amministrazione in data 11 luglio 1986, aveva comunicato che la decorrenza del diritto ai benefici della fiscalizzazione era stata fissata a partire dall'8 agosto 1985 e, di conseguenza, non solo aveva rifiutato di rimborsare la somma relativa al periodo 1° gennaio 1980 - 10 luglio 1984, ma aveva anche chiesto a essa ricorrente la restituzione del rimborso già effettuato per il periodo 11 luglio 1984 - 31 marzo 1985 e delle somme trattenute per il periodo fino a tutto l'8 agosto 1985.

Con il ricorso menzionato in epigrafe la C.E.R.V.E.D. contestava la legittimità della decorrenza — fissata dall'INPS — del diritto di essa ricorrente di fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alle leggi 29 febbraio 1980, n. 33 e 28 novembre 1980, n. 782 e successive integrazioni, specificazioni e proroghe.

Sosteneva infatti che il diritto di un'impresa di essere inquadrata in un settore o in un altro deve essere accertato fin dal momento in cui devono essere ravvisati i relativi presupposti costituiti dalla natura dell'attività in concreto esercitata. Orbene essa società aveva sempre svolto attività di industria manifatturiera, dal momento che la produzione del software doveva essere assimilata all'attività di produzione degli apparati (hardware) in quanto comportava la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione, trasformazione di fattori predisposti dall'imprenditore. Inoltre la normativa in materia di fiscalizzazione fin dall'inizio e cioè fin dal d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102) aveva sempre attribuito tale beneficio all'industria manifatturiera.

Conseguentemente essa ricorrente aveva maturato il diritto di fruire della citata fiscalizzazione fin dall'inizio della sua attività e comunque entro il termine di prescrizione.

La ricorrente contestava la legittimità della decorrenza, pretesa dall'INPS, dell'8 agosto 1985, sostenendo che il riconoscimento di un diritto soggettivo poteva essere condizionato non da mere ragioni di « opportunità » o da un « consolidamento di opinioni », ma unicamente dalla circostanza che dello stesso esistessero o meno i presupposti.

Concludeva pertanto formulando le domande precisate in epigrafe.

L'INPS, costituitosi nell'udienza 11 dicembre 1987, contestava il fondamento della domanda.

In particolare, sosteneva la legittimità della decorrenza 8 agosto 1985 — stabilita con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 123 in data 11 luglio 1986 — dell'inquadramento della C.E.R.V.E.D. nel settore dell'industria manifatturiera: invero « soltanto in tale data si era consolidata la pronuncia in

via di principio in merito all'inquadramento medesimo ».

Di conseguenza solo da tale momento la ricorrente aveva maturato il diritto di applicare la fiscalizzazione dei contributi sociali di malattia.

Contestava inoltre anche l'ammontare della somma chiesta dalla C.E.R.V.E.D. in restituzione, sostenendo che esso doveva essere sottoposto a verifica contabile. Quanto poi alla domanda formulata dalla ricorrente, concernente il riconoscimento del danno di svalutazione monetaria, ne chiedeva il rigetto, evidenziando che l'art. 2033 cod. civ., in tema di indebito oggettivo aveva previsto solo la corresponsione degli interessi con diversa decorrenza in relazione alla buona o mala fede di colui che aveva ricevuto la somma. D'altra parte non poteva essere ritenuto applicabile l'art. 1224, comma 2 cod. civ.: invero tale disposizione presupponeva l'inadempimento colpevole di un'obbligazione preesistente; nella fattispecie nessuna colpa poteva essere ravvisabile a carico di esso Istituto. Nell'ulteriore corso del giudizio la causa veniva istruita mediante assunzione di deposizioni testimoniali. Successivamente, nell'udienza 11 gennaio 1989, il procuratore alle liti dell'INPS dava atto dell'esattezza dell'importo di L. 1.166.850.383 chiesto dalla ricorrente quale ammontare della fiscalizzazione relativa al periodo 10 gennaio 1980 - 10 luglio 1984.

Infine — dopo la discussione della causa — nella stessa udienza questo pretore dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva innanzitutto il giudicante che l'INPS — nella memoria di costituzione e difesa — non ha contestato che la ricorrente debba essere inquadrata tra le industrie manifatturiere, ma ha solo posto il problema della legittimità della decorrenza di tale inquadramento dall'8 agosto 1985.

E del resto tale posizione è conforme al contenuto della deliberazione n. 123, emessa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 11 luglio 1986, secondo la quale le imprese esercenti la produzione di software devono essere inquadrare tra le imprese manifatturiere.

Il problema sopra menzionato deve essere risolto alla stregua del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modifi-

cazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102 e della legge 31 marzo 1979, n. 92.

Tali leggi hanno compreso le industrie manifatturiere tra quelle destinatarie del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Orbene pare pacifico al giudice che per manifatturiere devono essere intese le industrie dirette alla produzione di beni (cfr. art. 2195, n. 1 cod. civ.), ossia di oggetti prodotti dall'uomo mediante trasformazione della materia prima e degli elementi predisposti dall'imprenditore. Tra le stesse devono essere intese comprese le imprese produttrici di software. Invero — come è stato osservato nel citato parere emesso dal Consiglio di Stato e recepito nella circolare INPS 728 R.C.V. 33 del 6 febbraio 1985 (doc. ti nn. 3 e 4 di parte ricorrente), i software si concretano in beni materiali (dischi o nastri magnetici) che costituiscono accessorio indispensabile per l'utilizzazione degli apparati elettronici al fine di ottenere determinati risultati. In altri termini il bene software ha anch'esso dei soggetti destinati alla sua produzione, delle metodologie di produzione ed, una volta prodotto, presenta una propria oggettività materiale (diversamente da quanto avviene per il servizio) ed un mercato nel quale viene immesso e circola, oggettivamente svincolato dalla produzione e dai produttori. Pertanto le imprese che, come la ricorrente, operano in questo settore, debbono essere considerate manifatturiere al pari delle imprese produttrici di apparati elettronici (hardware) e più in generale di tutte quelle che nel campo dell'informatica operano delle « produzioni » nel senso dianzi precisato, con la sola esclusione di quelle che invece si limitano solo a fornire dei servizi agli utenti (ad es. attività di mera consulenza, di noleggio di elaboratori e simili).

Inoltre debbesi tener presente che l'art. 5 legge 31 marzo 1979, n. 92 e l'art. 1 legge 28 novembre 1980, n. 782 rinviano alla classificazione ISTAT delle imprese per la individuazione delle industrie manifatturiere. Tale classificazione comprende nel ramo 3, classe 3.10 (« industrie meccaniche »), la sottoclasse 3.10 G « industria meccanica di precisione e affini »; quest'ultima a sua volta comprende nella categoria 3.10.35 la costruzione di « sistemi per

l'elaborazione dei dati e relative unità periferiche ».

Ciò premesso va ulteriormente osservato che, come ha giustamente sostenuto la C.E.R.V.E.D. nel ricorso introduttivo, il diritto di un'impresa ad essere inquadrata nel settore corrispondente alla natura dell'attività in concreto esercitata, deve essere riconosciuto fin dal momento in cui viene accertata l'esistenza dei relativi presupposti e cioè fin dalla data di inizio di tale attività e quindi eventualmente con effetto retroattivo, con il solo limite del rispetto del termine di prescrizione. In particolare tale termine, in mancanza di norme previdenziali che prevedano particolari termini di decadenza o di prescrizione, è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.

Illegittima appare pertanto la pretesa dell'INPS di stabilire una diversa decorrenza di tale diritto, giustificata per di più sulla base di considerazioni di mera opportunità e di consolidamento, solo a far data dall'8 agosto 1985, dell'opinione relativa all'inquadramento delle industrie operanti nel settore della ricorrente. Invero tali ragioni e tali consolidamenti, formati in seguito all'intervento di pareri e di deliberazioni, emesse da organi amministrativi, non sono vincolanti in questa sede.

In punto di fatto, dalle deposizioni dei testi Berno e Bottiglioni è risultato che fin dal 1976, data della sua costituzione, la società ha sempre svolto l'attività più volte sopra precisata.

Dall'applicazione della normativa sopra commentata consegue, pertanto, la declaratoria del diritto della C.E.R.V.E.D. S.p.A., in quanto industria manifatturiere, di fruire della predetta fiscalizzazione con decorrenza 1° gennaio 1980. Di conseguenza deve essere ritenuta illegittima la pretesa dell'Istituto convenuto di ottenere la restituzione della somma relativa all'applicazione del beneficio per i periodi precedenti all'agosto 1985.

(Omissis).

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza che si pubblica segna una delle ultime tappe nello sviluppo della vicenda giudiziaria relativa alla decorrenza del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali che ha visto l'INPS opposto alle imprese produttrici di *software*.

Nella fattispecie, oggetto già di varie pronunce, si controverte non intorno all'inquadramento dell'attività di elaborazione di software, cui è stata riconosciuta natura manifatturiera con deliberazione dell'INPS del 17 gennaio 1985 (vedila in *Lav. prev. oggi*, 1985, 821), emessa a seguito di parere conforme del Consiglio di Stato (Sez. 2, 11 luglio 1984, n. 1234, in questa *Rivista*, 1986, 955 con nota di D'ORAZIO nonché in *Cons. Stato*, 1986, I, 135), con cui è stato precisato il campo di applicazione del precedente d.m. 4 luglio 1983, che classificava tutte le imprese addette ai servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati nel ramo del commercio (sulla revoca del decreto in questione e, più in generale, sui poteri del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, v. Trib. Milano 5 marzo 1988, in *Orient. giur. lav.*, 1988, 615); ma sulla decorrenza di tale inquadramento, ed in particolare sulla decisione dell'INPS (adottata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 123 in data 11 luglio 1986) di renderlo operativo, per motivi organizzativi, solo a partire dall'8 agosto 1985, periodo da cui di conseguenza decorrerebbe il diritto alla fiscalizzazione per tutte le imprese del settore.

La sentenza del Pretore di Padova si inserisce, con alcune precisazioni, nell'orientamento consolidato che, a seguito delle iniziative assunte dalle aziende interessate, ha ripetutamente disatteso il punto di vista dell'INPS. Riconosciuta infatti alla produzione di software natura di attività manifatturiera, la magistratura di merito ha concordemente ritenuto che i benefici derivanti da tale qualificazione debbano essere riconosciuti sin dall'inizio dell'attività — sempre che le caratteristiche economiche e le modalità di svolgimento di quest'ultima non abbiano subito modifiche ogget-

tive nel tempo — senza che abbia alcuna incidenza la diversa decorrenza disposta dall'Istituto previdenziale, e quindi anche per periodi precedenti l'8 agosto 1985: in tal senso Pret. Trento 19 febbraio 1988; Pret. Avellino 14 gennaio 1988; Pret. Parma 16 dicembre 1988; Trib. Pordenone 12 ottobre 1988, tutte inedite.

In particolare, la decisione in rassegna individua la fonte del diritto alla fiscalizzazione esclusivamente nella legge (legge 7 aprile 1977, n. 102 e 31 marzo 1979, n. 92), e non nel provvedimento di inquadramento dell'azienda in sede amministrativa, la quale fa riferimento alla reale natura dell'attività svolta dall'azienda e comprende tutte le industrie manifatturiere tra quelle beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, pur senza fornire la nozione di tali imprese. Quest'ultima è stata progressivamente elaborata dalla giurisprudenza: per l'orientamento consolidato — cui si riferisce anche il Pretore — secondo cui la nozione di industria manifatturiera, per operare l'inquadramento di una attività, dev'essere definita con riferimento alla produzione di beni mediante utilizzazione, elaborazione, trasformazione di materie prime e di fattori predisposti dall'imprenditore in prodotti finiti destinati all'acquisto e alla messa in circolazione, v. Cass. 18 maggio 1989, n. 2367, in *Mass. giur. lav.*, 1989, suppl. 4, n. 229; Cass. 1° febbraio 1988, n. 875, n. 647, *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 854; Cass. 15 aprile 1986, n. 2674, in *Dir. prat. lav.*, 1986, 2090; nonché, per l'accoglimento di una nozione particolarmente estesa di industria manifatturiera, Pret. Roma 9 giugno 1986, in *Dir. lav.*, 1987, II, 445, con nota di MAGNO; Pret. Milano 1 ottobre 1987, in *Lav. prev. oggi*, 1988, 206. Sulla distinzione, richiamata in sentenza, tra produzione di beni e prestazione di servizi, per stabilire il carattere industriale di una attività ai fini dell'inquadramento previdenziale, v. da ultimo, a proposito delle imprese di *factoring*, Cass. 27 ottobre 1988, n. 5825, in *Mass. giur. lav.*, 1988, 859 (commentata da Rossi, *La qualificazione industriale, ai fini previdenziali, dell'attività di « factoring »*, *ivi*, 1989, 70); con riferimento alle società di *leasing*, Pret. Taranto 25 febbraio 1988, in *Foro it.*, 1988, I, 2411.

In ordine al significato del rinvio operato dalle leggi 92/1979 e 782/1980 alla classificazione predisposta dall'ISTAT, ai fini dell'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive cui competono i benefici contributivi (che include nel ramo industria l'attività di costruzione di sistemi per l'elaborazione dei dati e relative unità periferiche), v. l'interpretazione fornita di recente da Cass. 30 agosto 1988, n. 5008, in *Mass. giur. lav.*, 1989, 224, che ha precisato che si tratta di un rinvio formale alla fonte di produzione, relativo alla classificazione di volta in volta vigente all'epoca cui si riferiscono i contributi, senza alcuna efficacia retroattiva. Quanto ai problemi propriamente attinenti alla decorrenza dell'inquadramento previdenziale, cui si riferisce la sentenza pubblicata, può ricordarsi che la Cassazione a sezioni unite (sent. 3 aprile 1989, n. 1600, in *Mass. giur. lav.*, 1989, 392, con nota critica di DONDI, *La decorrenza della "fiscalizzazione" per le imprese impiantistiche metalmeccaniche*») ha da ultimo ribadito la natura innovativa, e la conseguente efficacia retroattiva, dell'art. 22, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha incluso tra le imprese manifatturiere ed estrattive, di cui all'art. 1 legge 102/1977, le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, con negazione del diritto alla fiscalizzazione per i periodi precedenti.

Sui problemi di inquadramento posti dalle aziende di informatica v. in dottrina PERSICO e SALPIANI, *L'inquadramento delle imprese esercenti servizi di informatica*, in *Dir. prat. lav.*, 1987, 163; per un commento alle leggi 102 del 1977 e 92 del 1979, richiamate dal Pretore, v. CESTER, *La fiscalizzazione degli oneri sociali*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, rispettivamente 1978, 213 ss. e 1979, 840 ss.; sui profili generali dell'istituto cfr. invece FORNERO, *Fiscalizzazione degli oneri sociali*, in *Noviss. Dig. it.*, App. III, Torino, 1982, 784, e soprattutto FERRARO, *Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, I, 66 ss. Sulle questioni relative all'inquadramento previdenziale, accennate in sentenza, v. infine le rassegne di giurisprudenza curate da LUCIANI, *Gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione (1986-1988)*, in *Nuova giur. civ. comm.*,

1989, II, 45 e la precedente pubblicata *ivi*, 1986, II, 389 ss., nonché, dello stesso A., *La giurisprudenza in materia di sgravi contributivi*, in *Lav. prev. oggi*, 1983, 752 ss.

Come si accennava all'inizio, la questione relativa alla decorrenza dell'inquadramento delle imprese di software tra le industrie manifatturiere può ritenersi ormai superata: con deliberazione n. 898 del 27 luglio 1989, preso atto del contrario orientamento espresso dalla magistratura di merito, si è ritenuto di dovere attribuire alle aziende interessate natura di imprese industriali manifatturiere sin dall'inizio dell'attività, con conseguente riconoscimento, in presenza dei prestati requisiti, del diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, fermi restando i limiti prescrizione (per le istruzioni operative fornite alle varie sedi v. la circolare INPS n. 24282 del 30 settembre 1989).

PAOLA BELLOCCHI